



**DISCIPLINARE PER L'ANNO 2016
PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL TERRITORIO DEL PARCO
NAZIONALE DEL CIRCEO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FORESTA DEMANIALE DI SABAUDIA
(Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n.6 del 04/10/2016)**

ART. 1 –

Oggetto

L'Ente Parco Nazionale del Circeo, in attuazione della legge n. 285 del 25.01.1934, dell'art. 5 del R. D. 07.03.1935 n. 1324, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'Art. 3 delle norme di salvaguardia del D.P.R. 4.4.05 istitutivo dell'Ente Parco, dell'Art. 6 della legge n. 352 del 23.08.1993 ed al D.P.R. n. 376 del 14.07.1995, recanti norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati al fine di garantire la conservazione dell'ecosistema forestale, pur mantenendo in essere le attività socioeconomiche agro-silvo-pastorali locali e gli usi locali della popolazione residente, disciplina, con le seguenti prescrizioni, e con applicazione della legge Regionale n. 32 del 05.08.1998, nelle more del completamento delle procedure di approvazione del Regolamento stralcio in materia ovvero del Regolamento del Parco, la raccolta dei funghi nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, ed in particolare nella Foresta Demaniale di Sabaudia per l'anno 2014.

ART. 2 –

Raccolta dei funghi nel Parco

La raccolta dei funghi nel territorio del Parco è autorizzata esclusivamente nel periodo e nei giorni stabiliti, e nelle sole aree espressamente indicate nel successivo Articolo 3. Nelle altre aree del Parco la raccolta è vietata.

ART. 3 –

Località di raccolta e modalità di autorizzazione

La raccolta dei funghi può essere esercitata esclusivamente nelle seguenti località:

A. Foresta Demaniale, nelle sole località seguenti :

- a) Piscina Porcelli, Fosso Gian Filippo, Piscina della Calce, Piscinozzi Tranquillo, Lestra Macchione, Lestra Sarachetta, Fosso della Madonnella, Piscina del Carpino, Piscina Vetica, Piscina Campora, Rio Nocchia; tali località sono delimitate dalla strada Litoranea, dalla Migliara 49, dalla SS. 148, dalla Migliara 51 e comprendono i punti 1, 2, 3, 4, della carta turistica del Parco.
- b) Cerasella, Piscina della Verdesca, la Madonnella, Lestra Cerretello, Molina dei Capri, Lestra Femmina Morta, Dispensa Vecchia, Cocuzza; tali località sono delimitate dalla Migliara 51, dalla strada Litoranea, dalla Migliara 53, dalla SS. 148 e comprendono i punti 7,9, 10, 13, 14, 15, e 16 della carta turistica del Parco;
- c) Parco Daini e la foresta compresa tra la Via Litoranea, Via Migliara 53, Via Migliara 54 e SS 148 Pontina.

B. Nelle aree forestali di proprietà privata o pubblica in località Quarto Freddo e Selva Piana, fatti salvi i diritti di terzi ed in particolare dei proprietari dei fondi e secondo quanto previsto al successivo art.5, delimitate come segue:

Quarto Freddo: da ponte in loc. Torre Paola su Strada Lungomare lungo il sentiero per il Picco di Circe, fino al Picco di Circe; dal Picco di Circe lungo il sentiero per loc. “Crocette” fino a quest’ultima; lungo il sentiero da loc. “Crocette” a porto turistico; da porto turistico per Via Ammiraglio Bergamini fino a incrocio con Via Cristoforo Colombo; lungo quest’ultima fino a Via Gino Rossi; poi a seguire su V. G. Rossi fino a Via del Faro; Via del Faro verso Via XXIV Maggio; lungo Via XXIV Maggio fino all’incrocio con Via Sabaudia (SP46); Via Sabaudia verso Mezzomonte fino a ponte in loc. Torre Paola (per SP86).

Si ricorda la pericolosità del versante del Quarto Freddo che presenta salti di roccia e precipizi.

Selva Piana: da ponte in loc. Torre Paola su Strada Lungomare lungo il canale romano fino alla riva del Lago di Paola; lungo la riva del lago (Braccio della Bagnara) fino al confine con la RNI Rovine di Circe (recintata con rete metallica e provviste di cartelli di divieto di accesso); lungo il confine con la RNI Rovine di Circe fino all’incrocio con Via Palazzo; lungo Via Palazzo fino all’incrocio con la Via Litoranea; lungo la Via Litoranea in direzione San Felice Circeo fino al bivio di Mezzomonte con la SP86 (strada Mezzomonte – Torre Paola); lungo la SP86 fino a Torre Paola.

C. Isola di Zannone

Le indicate località sono riportate nella unita carta cartografica ed esposte presso l’Ente Parco, la sede di Sabaudia dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano e presso i Comandi Stazione Forestali del C.T.A. del Parco.

La raccolta è ammessa previa acquisizione di autorizzazione dell’Ente Parco, rilasciata dal Direttore del Parco tramite gli uffici indicati con successiva disposizione del Direttore.

ART. 4 –

Giorni di raccolta

I giorni di apertura, il periodo della raccolta, il numero delle autorizzazioni da rilasciare e le modalità di rilascio vengono stabiliti dal Direttore dell’Ente Parco, sentito l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano e il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente, in relazione alle condizioni dell’ecosistema forestale ed alla diffusione e sviluppo dei funghi nelle zone indicate nel precedente articolo. Del calendario e dell’inizio del rilascio dei permessi viene data notizia tramite l’Albo Pretorio del Parco, dei Comuni del parco e gli uffici dell’UTB e del CTA e sui quotidiani locali.

ART. 5 –

Soggetti autorizzati alla raccolta

La raccolta nella Foresta Demaniale è autorizzata ai cittadini residenti nei comuni di Latina, Ponza, Sabaudia e San Felice Circeo e per un massimo di n.500 permessi.

La residenza è comprovata dal documento di identità che va esibito agli agenti accertatori, insieme all’autorizzazione di cui al precedente articolo 3.

Si autorizza inoltre fino ad un massimo di ulteriori **150** permessi riservandoli 100 ai residenti in Provincia di LT e 50 ai residenti fuori Provincia

Per la sola zona “B”, oltre che per i residenti nei comuni di Latina, Ponza, Sabaudia e San Felice Circeo, la raccolta è altresì autorizzata a coloro che sono proprietari di un fondo o immobile in essa incluso, ai legali conviventi e ai parenti di primo grado per un massimo complessivo di n.600 permessi. Gli interessati provvedono ad autocertificare sotto la propria personale responsabilità il possesso del fondo o dell’immobile, secondo un modello fornito dall’Ente Parco e previo ammonimento sulle conseguenze legali dell’autocertificazione. L’Ente Parco si riserva la verifica di

quanto autocertificato e in caso riscontri irregolarità provvede all'annullamento dell'autorizzazione e alla trasmissione all'autorità competente.

La raccolta nella zona "C" (Isola di Zannone) è ammessa ai soli residenti nel Comune di Ponza.

Per effettuare la raccolta dei funghi il raccoglitore deve inoltre essere munito, ai sensi della L.R. n. 32 del 05.08.1998, di apposito tesserino regionale di autorizzazione e del versamento del contributo annuale.

Il raccoglitore dovrà inoltre essere fornito di una specifica autorizzazione stagionale rilasciata dall'Ente Parco tramite l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano presso l'ufficio individuato d'accordo con l'UTB con successiva disposizione del Direttore e presso il Museo del centro visitatori di Sabaudia.

Il raccoglitore all'inizio della giornata di raccolta dovrà contrassegnare la data, mediante penna indelebile, nell'apposito spazio sull'autorizzazione.

Per la raccolta nella sola Zona "A" (Foresta Demaniale) per il rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco valida, l'interessato dovrà inoltre versare quanto segue:

un bollettino di c.c.p. di versamento della somma di € 50,00, quali diritti demaniali, sul c.c.p. n. 217042 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Latina, Causale: "MIPAF Cap. 2475 Capo 17 Raccolta Funghi anno 2016";

Il Direttore dell'Ente Parco relaziona al Consiglio direttivo al termine della stagione in merito ai risultati ottenuti sperimentalmente con il presente disciplinare, al fine di una verifica delle norme regolamentari adottate e della loro efficacia in termini di conservazione dell'ecosistema e sostenibilità.

ART. 6 –

Quantità e orari di raccolta

Nel periodo stabilito la raccolta è limitata ad una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo (1 Kg) a persona e può essere esercitata esclusivamente al mattino dalle ore 6,30 alle ore 12,00 nei soli giorni di sabato e domenica, secondo il calendario di cui al precedente art. 4.

ART. 7 –

Sospensione a modificazioni dell'ecosistema

La raccolta dei funghi in corso nelle aree indicate al precedente art. 3 può essere sospesa con provvedimento motivato del Direttore del Parco, anche su segnalazione dell'UTB e del CTA, qualora venissero a manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, ovvero per altre motivate condizioni di criticità rilevate all'interno della Foresta Demaniale e del territorio del Parco.

ART. 8 -

Autorizzazione alla raccolta per scopi scientifici

L'Ente Parco, in base a quanto previsto dalla L. 394/91 e dalla L.R. 32/1998, può autorizzare in deroga delle prescrizioni del presente disciplinare gli Istituti Universitari, gli Enti di ricerca scientifica e le Associazioni Naturalistiche e Micologiche regolarmente riconosciute, alla raccolta delle varie specie fungine per fini scientifici o didattici.

La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta agli uffici dell'Ente Parco e specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione; l'autorizzazione verrà emessa sentito l'UTB di Fogliano qualora interessante le aree demaniali in gestione.

ART. 9 – Ulteriori divieti

Oltre a quanto previsto dalla legge regionale, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, e comunque al di fuori dell'orario consentito previsto dall' art. 6 del presente regolamento e delle aree descritte all'art.3

E' vietata la raccolta di funghi immaturi o troppo piccoli di cui alle seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

- a) *Amanita cesarea* (ovolo buono) cm. 4;
- b) *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
- c) *Clitocybe geotropa* (agarico geotropo) cm. 4;
- d) *Macrolepiota procera* e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
- e) *Agaricus campestris* (prataiolo) cm. 4;
- f) *Russula virescens* (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.

Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato unifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. A tal fine è vietato l'ingresso in Foresta con falcetti, roncole, rastrelli, zappe, e arnesi analoghi. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato qualunque altro genere di contenitore (es. buste di plastica o simili).

E' espressamente vietata la raccolta dei funghi in tutte le località della Foresta Demaniale non indicate nel precedente art. 3 ed in particolare nelle zone di "Riserva Integrale": Rovine di Circe, Piscina della Gattuccia, Lestra della Coscia, Piscina delle Bagnature, recintate con rete metallica e provviste di cartelli di divieto di accesso.

E' vietato accedere alle aree di raccolta funghi indicate nel precedente art.3 Zona A in qualsiasi altro modo che non sia quello utilizzando i passaggi pedonali nei pressi dei cancelli della Foresta. Non si considerano, pertanto, accessi consentiti le eventuali aperture presenti lungo la recinzione della foresta che non siano contigue ai predetti cancelli.

E' vietato introdurre cani in foresta. *Fanno eccezione i cani tenuti al guinzaglio (e solamente n.d.r.) sui sentieri aperti al pubblico*¹.

E' vietato inoltre, ai sensi della succitata L.R.32/1998 art.10 comma 3, raccogliere i funghi per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica.

¹ Comma aggiunto nel corso del Consiglio Direttivo del 11 settembre 2009.

**ART. 10 –
Vigilanza**

La vigilanza sull'osservazione delle prescrizioni del disciplinare viene svolta dal personale del Corpo Forestale dello Stato e dagli altri organi deputati alla vigilanza in materia.

**ART. 11 –
Sanzioni**

Per le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative previste da leggi statali, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Al soggetto cui sia contestata l'infrazione delle prescrizioni riportate ai precedenti articoli, viene ritirato il tesserino autorizzativo per l'anno in corso. L'Ente Parco si riserva la possibilità di non concederlo per l'anno successivo.

Le specie oggetto di violazione delle citate norme e prescrizioni vengono confiscate in applicazione della Legge Regionale 05.08.1998 n. 32 e della Legge n. 689/1981 e, se possibile, rilasciate sul posto in maniera che non siano utilizzabili a scopi eduli ma possano permettere la dispersione delle spore.

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nelle Leggi n. 285/1934, n. 490/1999, n. 394/1991, n. 353/2000 nonché gli articoli 631, 632, 633 e 635 e 734 del C.P .